



Città di Anzio

Provincia di Roma

C.F. 82005010580 P.I. 02144071004

Ufficio

Demanio Marittimo

Ordinanza n° 01 - Prot. Gen. 19890 del 04-05-2012

- ORDINANZA BALNEARE -

DISPOSIZIONI UTILIZZO DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO

Il Dirigente dell'Area Economico - Finanziaria

- RITENUTO** necessario disciplinare l'utilizzo e l'esercizio delle attività turistico-ricreative e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza amministrativa e territoriali di questo Ente;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- VISTO** l'art. 77, comma 2°, della Legge Regionale Lazio n. 14/99;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regione Lazio n° 1161/2001 e s.m.i., avente ad oggetto "linee guida per l'effettivo esercizio delle funzione sub-delega ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 1999, n° 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestioni dei beni Demaniali Marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa".
- VISTA** le D.G. R. Lazio n° 425/2002 e 373/2003 integrative alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. n° 1161/2001.
- VISTA** la Legge Regionale n° 13/2007;
- VISTE** le direttive in materia di disciplina ed uso delle spiagge e zone di mare destinate alla balneazione, emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti - con circolari nn. 10, 12, e 22 - serie 1 - titolo : Demanio Marittimo, datate, rispettivamente, 07-05-1994, 20-05-1994- e 10-04-1995;
- VISTE** le direttive da ultimo emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento della Navigazione Marittima e Interna - Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo, con la circolare n. 120/Serie I/Titolo: Demanio Marittimo in data 24.05.2001;
- VISTA** la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;
- VISTA** la legge 29 marzo 2001, n. 135 dal titolo "Riforma della legislazione nazionale del turismo";
- VISTO** il D.P.R. 08-06-1982, n° 470 e successive modificazioni in attuazione della Direttiva CEE n° 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazioni;
- VISTA** la Legge 28-03-1991 n° 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche";
- VISTO** il D.M. 27-02-1987, n° 171 relativo alla "Disciplina del Commercio Ambulante";
- VISTA** la Legge 25-08-1991, n° 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";
- VISTO** il D.Lgs. 05-02-1997, n° 22, e s.m.i., relativo alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n° 2816 del 25-05-1999, avente ad oggetto "sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di Demanio Marittimo, con finalità turistico ricreative";
- VISTI** gli Artt. 7 e 7/Bis del Dlgs. 267 del 2000;
- VISTO** l'art. 1164 del codice della navigazione - Inosservanza di norme sui beni pubblici - determinazione ed applicazione delle sanzioni amministrative;
- VISTO** l'Art. 650 del Codice Penale;

VISTA la Legge 296/2007;

VISTO il regolamento della Regione Lazio num. 11 del 15-07-2009;

VISTA la DGR Lazio 543 del 18-11-2011.

ORDINA

A tutti i concessionari di esporre la presente Ordinanza, e quella vigente dell'Autorità Marittima, presso gli ingressi ed in luoghi ben visibili.

ART. 1

ACCESSO AL DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO

DIRITTO DI TRANSITO

- 1.1 Tutti i concessionari di aree Demaniali Marittime hanno l'obbligo di garantire, H 24, per tutto l'anno solare, l'accesso libero a gratuito per il solo raggiungimento della battigia (fascia di ML 5,00 destinata esclusivamente al libero transito ed alle operazioni di soccorso); al fine di non intralciare le normali attività oggetto della concessione demaniale è facoltà del concessionario predisporre apposito ed idoneo percorso destinato al libero accesso, che in tal caso dovrà essere opportunamente segnalato;
- 1.2 Il titolare della concessione demaniale marittima dovrà garantire l'accesso, di cui all'art. 1.1 precedente, anche se l'entrata principale ed il percorso per il raggiungimento della battigia insistono su aree di proprietà privata;
- 1.3 Tutti i concessionari dovranno apporre, in modo ben visibile ad ogni ingresso principale dell'area in concessione, apposita cartellonistica, redatta in più lingue (almeno italiano ed inglese), riportante la seguente dicitura: **“l'accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia”**; a tal fine è facoltà del concessionario predisporre idoneo percorso “libero e gratuito” per il raggiungimento della battigia, il quale dovrà essere segnalato attraverso idonea cartellonistica; in assenza del quale si intende “libero e gratuito” qualsiasi ingresso/passaggio esistente.

ART. 2

STAGIONE BALNEARE - DURATA

- 2.1 la stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio e il 30 settembre;
- 2.2 il concessionario è obbligato ad esercitare l'attività di stabilimento balneare dalla data del 1° giugno alla data del 15 settembre, e dovrà obbligatoriamente fornire il servizio di salvamento ai bagnanti, in conformità dell'Ordinanza vigente dell'Autorità Marittima;
- 2.3 il concessionario che intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, nei periodi compresi dal 01 al 31 maggio e dal 16 al 30 settembre, dovrà darne, con congruo anticipo prima dell'apertura, comunicazione scritta all'ufficio demanio marittimo comunale e dovrà obbligatoriamente fornire il servizio di salvamento ai bagnanti, in conformità dell'Ordinanza vigente dell'Autorità Marittima.
- 2.4 dal 01 al 31 maggio e dal 16 al 30 settembre lo specchio acqueo antistante la battigia è riservato alla balneazione - dalle ore 11:00 alle ore 18:00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09:30 alle ore 19:00;
- 2.5 dal 01 giugno al 15 settembre lo specchio acqueo antistante la battigia è riservato alla balneazione - dalle ore 09:00 alle ore 19:00;
- 2.6 nel periodo intercluso dal 01 ottobre al 31 maggio è consentito l'esercizio delle attività secondarie a quelle di stabilimento balneare (*fermo restando il possesso e la validità delle licenze amministrative operanti*), attenendosi a quanto disposto nel successivo art. 10.

ART. 3

ZONE DI MARE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE

- 3.1 Vedi Ordinanza vigente dell'Autorità Marittima e relativo Regolamento Disciplinare del Diporto Nautico.

ART. 4**DIVIETI****Sulle spiagge del territorio del Comune di Anzio è fatto divieto di:**

- 4.1 Occupare, la fascia dei 5 metri della battigia, fatta eccezione dei mezzi destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio;
- 4.2 Lasciare, sulle spiagge libere, ed in quelle libere attrezzate, oltre il tramonto del sole, ombrelloni sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- 4.3 occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, mezzi nautici - salvo quelli di salvataggio - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con assoluto divieto di permanenza. Quando l'arenile è profondo meno di metri 15,00, l'ampiezza della fascia di cui sopra, non deve essere inferiore ad un terzo della profondità;
- 4.4 campeggiare;
- 4.5 transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso ed a quelli addetti alla pulizia degli arenili e allo scarico di merci (*il transito dei mezzi d'opera necessari per le operazioni di carico/scarico merci e pulizia degli arenili, può essere svolto dal concessionario, solo ed esclusivamente dalle ore 20:00 alle ore 08:00, fatta eccezione di interventi urgenti, per i quali dovrà essere data preventiva comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo comunale.*);
- 4.6 Praticare qualsiasi gioco (ad esempio calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce ecc.), che possa produrre danno o molestie alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché, nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari, ad esclusione della fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00.
- 4.7 Condurre o far permanere, qualsiasi animale, anche munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani da salvataggio e i cani guida per i non vedenti purché tenuti al guinzaglio;
- 4.8 Tenere ad alto volume di qualsiasi apparecchio di diffusione sonora (*radio, juke-box, cd player, mangianastri, ecc..*); nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00 è completamente vietato l'uso degli stessi;
- 4.9 Esercitare attività di commercio in forma itinerante;
- 4.10 accendere fuochi, falò ed esercitare spettacoli pirotecnici; salvo per espressa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale;
- 4.11 Gettare/abbandonare in mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- 4.12 Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione (conformità impianti - L. 46/90 e s.m.i.).
- 4.13 Effettuare la pubblicità sulle spiagge mediante la distribuzione di volantini e lancio degli stessi, anche da mezzi di aerei;
- 4.14 Distendere o tinteggiare reti da pesca;
- 4.15 Sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo privato e per qualsiasi scopo, ad eccezione dei mezzi autorizzati, di soccorso e di Polizia;

ART. 5**Disposizioni/obblighi per i concessionari**

- 5.1 I concessionari debbono garantire obbligatoriamente l'utilizzo e la funzionalità delle strutture ed assicurare il servizio di assistenza alla balneazione nel rispetto del seguente calendario:
 - Dal 01 giugno al 15 settembre dalle ore 09:00 alle ore 19:30;
- 5.2 Il concessionario ha l'obbligo di mantenere la perfetta pulizia delle aree in concessione compresa la battigia, lo specchio acqueo immediatamente prospiciente e 20 ML lineari confinanti sia a destra che a sinistra del fronte mare in concessione, nonché rispettare eventuali convenzioni concordate tra il Comune di Anzio e le associazioni sindacali di categoria; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori, dovranno essere assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi;
- 5.3 gli ombrelloni, le sdraio, lettini, qualsiasi attrezzatura da installare a qualsiasi titolo in aree

- demaniali marittime, debbono essere posizionati in maniera tale da garantire un'ordinata e sicura utilizzazione dell'arenile;
- 5.4 i confini delle aree demaniali marittime assentite in concessione devono essere recinte - a cura dei concessionari - con delimitazioni perpendicolari alla battigia, interrotte prima dei 5 metri dalla stessa, e realizzate con materiali ecocompatibili e di facile rimozione, ma non con filo spinato o con rete metallica, né con materiale che possa limitare la visuale, e l'altezza non dovrà essere superiore a metri 0,90.
 - 5.5 i confini delle aree demaniali marittime assentite in concessione, che si sviluppano sul lato verso terra devono essere recinte, con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentano la libera visuale verso il mare;
 - 5.6 è fatto obbligo al concessionario di garantire l'accesso al mare alle persone diversamente abili, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia, uno ogni 150 ML, presso il quale dovrà essere predisposta una piazzola di sosta all'ombra; i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire una migliore fruibilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non riportati nel titolo concessorio; detti percorsi potranno essere installati, previa semplice comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale e d alla competente Autorità Doganale;
 - 5.7 nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione - per fini turistico-ricreativi - la realizzazione, la modifica o gli spostamenti dei camminamenti pedonali, passerelle per diversamente abili, fioriere o altri manufatti, opere o strutture di svago e bar o abbellimenti necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali gazebo, maxiombrelloni, campi da gioco, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, sono consentiti nell'area medesima, previa comunicazione da parte del concessionario all'ufficio demanio marittimo del comune competente, purché poggiati al suolo o fissati con ancoraggi precari e rimovibili al termine della stagione balneare (*art. 11 del Regolamento Regionale num. 11 del 15-07-2009*);
 - 5.8 previa comunicazione, all'ufficio demanio marittimo comunale, da parte del concessionario o dei titolari delle convenzioni di cui all'art. 5 comma 2 del *Regolamento Regionale num. 11 del 15-07-2009*, nel periodo intercorrente tra la fine della stagione balneare e l'inizio della successiva possono essere installate, nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistico-ambientale ed urbanistica, barriere antisabbia a protezione delle strutture turistico ricreative insistenti sull'area demaniale marittima, poste a secco ad una distanza non inferiore ai 10 metri dalla battigia;
 - 5.9 il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione, senza apporto di materiale, riconducibile ad una operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento o dalle mareggiate invernali è consentita previa semplice comunicazione all'ufficio demanio marittimo comunale;
 - 5.10 I concessionari devono esercitare un'efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose. In particolare, in caso di presenza, anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo alle persone o alle imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalato, all'Ufficio Demanio Marittimo comunale, all'Ufficio Circondariale Marittimo o all'Autorità di P.S. e Carabinieri, ed in attesa di intervento delle autorità preposte, il concessionario dovrà immediatamente informare l'utenza del pericolo ed evitare a chiunque l'accesso nelle medesime aree. I concessionari/gestori devono altresì indicare - con idonei segnali - pericoli noti e rischi a carattere permanente.
 - 5.11 Ogni stabilimento balneare, rimessaggio imbarcazioni, ecc..., deve essere dotato di idonee attrezzature antincendio, nel rispetto delle vigenti normative di Legge in materia.
 - 5.12 Presso ogni stabilimento balneare dovrà essere predisposto un apposito locale destinato al pronto soccorso; sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso ed assistenza ai bagnanti dovranno essere assicurati secondo quanto previsto nei provvedimenti delle Autorità Marittime competenti e dalle normative vigenti;
 - 5.13 I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.
 - 5.14 E' vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico;
 - 5.15 I servizi igienici per i diversamente abili, devono essere facilmente accessibili e dotati di apposita segnaletica arancione, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per

l'immediata identificazione degli stessi.

- 5.16 E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o svolgere nelle stesse attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio; i concessionari prima della chiusura delle attività, devono accertare l'assenza di persone nelle cabine, e nelle altre strutture;
- 5.17 Sono consentite attività di intrattenimento nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali;
- 5.18 All'ingresso delle aree in concessione dovrà essere posta una targa recante la denominazione dello stabilimento e delle stelle marine nel numero corrispondente alla classificazione attribuita dall'organo provinciale; tale targa dovrà essere conforme al Regolamento Regionale num. 11 del 15-07-2009;

ART. 6

BALNEABILITA' DELLE ACQUE

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA

- 6.1 I titolari di concessioni demaniali marittime sono obbligati ad affiggere all'ingresso delle aree in concessione ed in prossimità della battigia, in un luogo ben visibile agli utenti, apposito cartello - redatto almeno in italiano ed in inglese - che informi sullo stato di balneabilità delle acque in conformità delle ordinanze vigenti disposte dall'Ufficio Ambiente comunale e dall'Autorità Marittima;

ART. 7

VIOLAZIONI

- 7.1 E' fatto obbligo, a chiunque, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.
- 7.2 Chiunque non osservi le disposizioni della presente Ordinanza è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 ad euro 3.098,00 ai sensi dell'art. 1164 del codice della navigazione.

ART. 8

AREE DESTINATE AD ATTIVITA' SPORTIVE

- 8.1 E' individuata l'area denominata "Tratto A" Lido dei Pini (area antistante il depuratore di Cavallo Morto) nel vigente P.U.A., limitatamente alla zona segnalata, da destinare principalmente ad attività sportive ad uso della collettività (Kite surf, surf da onda, windsurf o altro). Tali attività debbono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima;
- 8.2 detto tratto è destinato esclusivamente all'utilizzo delle attività sportive previste dal precedente punto 8.1, pertanto è vietata la balneazione e l'utilizzo ai fini elioterapici.

ART. 9

ZONE DI MARE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE

DISCIPLINA DELLA PESCA

NOLEGGIO ED UTILIZZO ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI --

RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI - NORME DI COMPORTAMENTO

CORRIDOI DI LANCIO A MARE

NORME SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

SICUREZZA E SORVEGLIANZA ALLA BALNEAZIONE

- 9.1 Vedi Ordinanza vigente dell'Autorità Marittima e relativo Regolamento Disciplinare del Diporto Nautico.

ART. 10

SVOLGIMENTO ATTIVITA' SECONDARIE

- 10.1 i concessionari che intendano esercitare le attività secondarie a quella di stabilimento balneare (*fermo restando il possesso e la validità delle licenze amministrative operanti*) ed elioterapiche, nel periodo compreso dal 01 ottobre al 31 maggio, sono tenuti a darne

preventiva comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Anzio e per conoscenza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, in tal caso dovranno comunque essere garantiti:

- a) la pulizia giornaliera e di decoro dell'area in concessione;
- b) un numero adeguato di servizi igienici e docce fruibili dalla clientela, in relazione alla consistenza delle dotazioni disponibili per le attività elioterapiche;
- c) l'accesso e la fruibilità dei servizi igienici, docce e spogliatoi, in particolare l'accessibilità per i diversamente abili;
- d) un numero adeguato di dotazioni (locale pronto soccorso, cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini ecc.);
- e) l'accesso libero e gratuito, anche attraverso passaggi insistenti su proprietà privata;
- f) dovrà inoltre essere installato un cartello ben visibile (redatto in più lingue - almeno italiano e inglese) con la seguente dicitura: **»ATTENZIONE! NEL PERIODO COMPRESO DAL..... AL QUESTO STABILIMENTO SVOLGE ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI ELIOTERAPIA - LA BALNEAZIONE NON E' SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO«;**

- 10.2 i concessionari che non intendono aprire alcuna attività al di fuori della stagione balneare dovranno comunque garantire:
 - a) lo stato di pulizia e decoro di tutta la superficie in concessione e quella di pertinenza;
 - b) l'accesso libero e gratuito, anche se il concessionario utilizza passaggi insistenti su proprietà privata;
- 10.3 su specifica istanza degli interessati è possibile valutare casi diversi di utilizzo dell'area in concessione e/o delle aree a libera fruizione adiacenti;

ART. 11 **DISPOSIZIONI FINALI**

- 11.1 La presente ordinanza regola l'utilizzo del demanio marittimo limitatamente alle aree di competenza territoriale del Comune di Anzio, si intende efficace per tutto l'anno solare e resta valida fino ad eventuale successiva nuova disposizione e/o ordinanza;
- 11.2 E' abrogata ogni precedente disposizione e/o ordinanza concernente le attività oggetto della presente Ordinanza, in contrasto o comunque incompatibile con essa.
- 11.3 La presente ordinanza verrà pubblicata online sul sito istituzionale del Comune di Anzio (www.comune.anzio.roma.it) e presso l'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione stessa.
- 11.4 Il Comando di Polizia Municipale e tutti gli organi di vigilanza aventi competenza sono incaricati di accertare l'esecuzione della presente Ordinanza.

IL DIRETTORE GENERALE
In qualità di DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
(dr. Franco PUSCEDDU)





Città di Anzio

Provincia di Roma

C.F. 82005010580 P.I. 02144071004

Ufficio

Demanio Marittimo

AVVERTENZE E CONSIGLI AI BAGNANTI

- Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è molto inferiore alla temperatura ambiente;
- Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- Non fare il bagno in caso di assenza dell'assistenza ai bagnanti;
- Non tuffarti se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
- Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- Quando segnali alle forze dell'Ordine ed alla Guardia costiera una qualsiasi emergenza, se possibile, rimani sul posto in cui hai assistito al fatto e fornisci senza alcun timore le tue generalità. Così facendo sarà più semplice ricontattarti per ogni ulteriore dettaglio ed in tal modo potresti aiutare anche significativamente il personale soccorritore, dando tutte le maggiori informazioni possibili ed aggiornamenti, sino all'arrivo del personale preposto o delle Forze dell'Ordine sul posto;
- Se sei stato troppo tempo all'esposizione solare entra in acqua gradatamente, bagnando prima lo stomaco ed il petto con le mani;
- Evita assolutamente di fare il bagno se riconosci questi sintomi che precedono l'insolazione: *"leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce"*;
- Quando fai il bagno non allontanarti troppo da altri bagnanti, dalla riva, dalla tua imbarcazione e dalla visibilità del bagnino;
- Non allontanarti oltre 50 metri dalla riva, anche se utilizzi materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nel caso sia stata issata la bandiera gialla ad indicare la presenza di raffiche di vento;
- Non fare il bagno se sia stata issata la bandiera rossa (*indicante il pericolo per la balneazione o per l'assenza del bagnino*)

AVVISI

- BANDIERA ROSSA – pericolo per la balneazione dovuto a situazioni meteo avverse, assenza del bagnino, pericolo in genere;
- BANDIERA GIALLA: forti raffiche di vento;

Numeri telefonici utili:

Emergenza Sanitaria...118

Guardia Costiera... 1530

Polizia di Stato...113

Carabinieri... 112

Vigili del Fuoco...115

Centro Antiveneni...06-3054343

Comando Polizia Municipale... 06-98499433

Ufficio Demanio Marittimo... 06-98499228-247